

II

La presente modifica, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2002.

Bellinzona, 12 marzo 2002

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economica l'8 aprile 2002

Decreto del Consiglio di Stato del 12 marzo 2002 che conferisce l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD) del Cantone Ticino

(del 12 marzo 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCDL);

viste la risoluzione del CdS del 6 marzo 2001 e la domanda di modifica presentata il 10 dicembre 2001 dalle parti contraenti del citato CCLD,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 1-2 del 4 gennaio 2002 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 7 dell'11 gennaio 2002,

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957,

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

I

È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate (evidenziate in grassetto) del CCLD:

Art. 12 Durata normale del lavoro

Art. 12.1 Durata del lavoro

A decorrere dalla data della presente decisione, la durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni.

Convenzione salariale 2002 (dal 1.1.2002)**Art. 1, 2 e 3 modificati e sostituiti dai seguenti:****Art. 1 Salari****Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali****1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o pratica:**

– nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o pratica	fr. 39 947.–
– nel secondo anno	fr. 41 754.–
– nel terzo anno	fr. 47 133.–
– nel quarto anno	fr. 52 535.–
– nel quinto anno	fr. 57 883.–

Adeguamenti individuali**1.2 Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul salario effettivo di fr. 650.– annui.****Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti****2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:**

– nel primo anno di apprendistato	fr. 5 885.–*
– nel secondo anno di apprendistato	fr. 8 590.–
– nel terzo anno di apprendistato	fr. 12 613.–
– nel quarto anno di apprendistato	fr. 16 643.–

*** Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio****Art. 3 Adeguamento di partenza****I salari minimi sono considerati adeguati a punti 101.4 (fine settembre 2001) dell'indice del costo della vita elaborato dal SECO.****II**

La presente modifica, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2002.

Bellinzona, 12 marzo 2002

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economica l'8 aprile 2002